

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../191217/2006

OGGETTO: COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. – (D.C.C. N. 13 DEL 31/03/2006) -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villafranca Piemonte, con deliberazione del C.C. n. 13 del 31/03/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 12/05/2006 (*prat. n. 58/2006*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2006 di adozione, finalizzati a destinare una parte dell'area turistico-ricettiva *TN* per potenziare l'ambito produttivo esistente *PC10* e ricollocare alcune aree a Servizi (art. 21 della L.R. 56/77), modificandone la destinazione urbanistica, per consentire la realizzazione di un canile *SP2* e di un centro polifunzionale *SPA12*;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- ?? stralcio dell'area turistico-ricettiva *TN* dalla Cartografica e Normativa di Piano, in quanto dal 2002 non è stata oggetto di nessun progetto di trasformazione urbanistica, con riutilizzo di una quota pari a 8.500 mq, su 11.300 mq, per ampliare l'ambito produttivo *PC 10*;
- ?? adeguamento del P.R.G.C. alle definizioni previste dal D.P.R. 380/01;
- ?? valutato il sovradimensionamento delle aree a Servizi previste dal Piano, rispetto agli standards richiesti dall'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., viene modificata la destinazione urbanistica e ricollocata una parte delle aree contraddistinte con l'acronimo *SMA2*, *SM2*, *V8* e *P11*, localizzate ad ovest dell'abitato, per consentire la realizzazione di un canile privato *SP2* e di un centro polivalente comunale *SPA12*;
- ?? modifica di tre Schede allegate al "*Piano Particolareggiato di Centro Storico*" per autorizzare il completamento di una recinzione esistente, la realizzazione di una nuova e

consentire, tramite la demolizione di un locale di servizio alla residenza, il recupero della volumetria per costruire un'autorimessa;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca Piemonte con deliberazione C.C. n. 13 del 31/03/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) la proposta di trasformare e ricollocare una parte dell'area turistico-ricettiva *TN* nell'ambito produttivo *PC10*, lasciando *"La rimanente superficie pari a 2.800 mq.....disponibile a futuri ampliamenti di aree produttive/ricettive"* (Cfr. punto 2.4 dell'elaborato *"Schede di Piano – Stralcio"*) in assenza di una specifica Norma e di un'univoca localizzazione sul Piano, appare non attuabile. Si ritiene, infatti, che con l'approvazione del progetto definitivo della Variante tutto ciò che viene stralciato dal Piano perda di efficacia;
 - b) con riferimento alla previsione di vincolare l'ambito produttivo *PC10* *"..... alla realizzazione di un accessodirettamente dalla circonvallazione in prossimità dell'impianto di distribuzione carburante esistente."* (Cfr. Schede di Piano – Stralcio) si rileva che:
 - ?? l'art. 28 della L.R. 56/77 e s.m.i. e l'art 11.6 delle Norme di Attuazione del P.T.C. tutelano gli assi stradali sovracomunali non consentendo realizzazione di nuovi accessi fuori dai centri abitati;
 - ?? l'art. 27, della citata Legge Regionale, ammette a titolo precario l'insediamento dei distributori di carburante nelle fasce di rispetto degli assi stradali per garantire ampliamenti della carreggiata;
 - ?? il comma 6, dell'art. 45, del D.P.R. n. 495, del 16/12/1992 *"Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada"* precisa: *"L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione...."*.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene non ammissibile quanto proposto e si invita il Comune a valutare soluzioni alternative all'accesso, tramite viabilità locale;

- c) l'incremento delle aree a servizi per una quota pari a 0,5 mq/ab (limite massimo consentito con lo strumento della Variante Parziale), rende opportuno verificare il rispetto dei punti b) e c), del comma 4, dell'art. 17, della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., considerando anche le precedenti varianti parziali approvate dal Comune o, in subordine, dichiarare di non aver già implementato le aree a servizi;
 - d) si richiede, infine, di integrare la Variante Parziale in esame con **la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali**, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....